

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10394 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 30/04/2018

www.commercialistatelematico.com

ORDINANZA

sul ricorso 5860-2016 proposto da:

C.F./P.I.06743751007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato ENRICO AMICIZIA, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

C.U. + C.I.

1660
18

avverso la sentenza n. 4631/6/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

www.commercialistaolomato.com

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 4631/6/2015, depositata il 3
settembre 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto dal

_____ - nei confronti
dell'agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di Roma, che
aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso di
accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2006.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi, nei quali confluiscono diversi
ordini di censure.

L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso:

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, per
violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e
degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia in ordine
all'eccezione, riproposta come motivo d'appello, sul difetto di
motivazione dell'atto impositivo quanto alla ripresa a tassazione a

titolo d'imposte dirette degli importi per tale causale richiesti, nonché, in ogni caso, la nullità della pronuncia impugnata per difetto assoluto di motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente formula analoghe censure con riferimento, questa volta, all'omessa pronuncia o, comunque, al difetto assoluto di motivazione, in ordine all'eccezione, riproposta come motivo di appello, di carenza di motivazione dell'atto impositivo (art. 56 del d.P.R. n. 633/1972) quanto al recupero a tassazione dell'IVA sul presupposto dell'illegittimità delle detrazioni d'imposta, con riferimento ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Con il terzo motivo la contribuente denuncia, infine, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione con riferimento all'impugnazione relativa alla ritenuta, da parte dell'Amministrazione, indeducibilità dei costi inerenti all'avviamento commerciale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati nei limiti di seguito precisati.

www.commercialistatelematico.com

Premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, nel caso di specie la decisione adottata dalla CTR ha comunque comportato il rigetto implicito delle rispettive eccezioni, riproposte come motivi d'appello da parte della contribuente, donde non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia.

Ricorre, peraltro, nella fattispecie, il difetto assoluto di motivazione dell'impugnata sentenza riguardo a tutte e tre le questioni evidenziate

in ciascun motivo di ricorso, dovendo la censura, anche in ordine al terzo motivo, intendersi riferita al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La sentenza impugnata, che ha ommesso del tutto l'indicazione degli stessi motivi dell'appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia di primo grado, si è limitata ad affermare la propria condivisione della decisione resa dalla CTP di Roma in quanto «sorretta da ampia e congrua motivazione».

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. sez. unite 20 marzo 2017, n. 7074), deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consente di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione d'infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.

Ciò è dunque, quanto, alla stregua di quanto osservato, avvenuto nella fattispecie in esame.

Per il resto, quanto alla natura di "cartiera" della l. che aveva portato l'Amministrazione a disconoscere la legittimità della detrazione dell'IVA sulle fatture emesse dalla nei confronti del, la sentenza impugnata, in modo del tutto generico, ha affermato che «Dagli atti emerge che la era stata costituita "ad hoc" nell'ambito di un sistema di frode finalizzato all'evasione dell'IVA», così da poter «essere considerata una classica società "cartiera"». In tale passaggio ugualmente la sentenza impugnata incorre nel vizio di difetto assoluto di motivazione, che ricorre allorché (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5,

ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso nei termini sopra chiariti e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

www.commercialistatelematico.com

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia autentica

